
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 13 marzo

11/2015

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE); proroga

(dell'11 marzo 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE) entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010 del 26 marzo 2010) e prorogato il 30 gennaio 2013 (BU 5/2013 del 1° febbraio 2013);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2014 di venerdì 19 dicembre 2014 del Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE);

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 12 dicembre 2014 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per i saloni di bellezza (CNLE)

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2017.

Bellinzona, 11 marzo 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologi. È inoltre applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base: fr. 17.23

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per i centri fitness; proroga

(dell'11 marzo 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per i centri fitness entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (BU 54/2012 del 20 novembre 2012);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2014 di venerdì 19 dicembre 2014 del Contratto normale di lavoro per i centri fitness;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;